



Proposta di legge regionale:

Modifiche all'articolo 14 alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica) sui tempi di apertura delle farmacie nei luoghi di cui all'art. 1-bis della L. 475/1968.

Sommario

Preambolo

Art. 1: Modifiche all'art. 14 della l.r. 16/2000

Art. 2: Entrata in vigore

Preambolo

Il Consiglio regionale della Toscana

VISTI:

- l'art. 117 comma 3 della Costituzione;
- la legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico);
- l'articolo 11 (Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria), del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27;
- l'articolo 14 (Competenze del comune), comma 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica);

CONSIDERATO quanto segue:

1. l'articolo 11 del DL 1/2012, conosciuto come decreto "Cresci Italia", è intervenuto nell'ambito del potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica al fine di favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche e garantire una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, introducendo nella normativa sul servizio farmaceutico (L. 475/1968), l'articolo 1-bis la previsione della possibilità di istituire, in aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in ogni comune su base demografica (per un numero complessivo non superiore al cinque per cento di queste), farmacie nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime, nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non risulti già aperta una farmacia ad una distanza inferiore ai quattrocento metri, nonché nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore ai diecimila metri quadrati, purché non risulti già aperta una distanza inferiore ai millecinquecento metri, cioè in tutte quelle realtà caratterizzate da consistenti e continuati flussi di visitatori/utenti;

2. con l'articolo 2 della legge regionale 28 giugno 2007, n. 36 si è provveduto alla sostituzione dell'articolo 14 della L.R. 16/2000, prevedendo (comma 4) il termine di sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del provvedimento regionale di assegnazione per l'apertura di una farmacia di nuova istituzione (o da trasferire per decentramento o farmacia succursale), pena la decadenza dall'assegnazione. L'introduzione, da parte del legislatore regionale nell'esercizio delle proprie competenze in materia, di tale limite temporale a carattere perentorio, rispondeva all'obiettivo di ridurre i tempi necessari all'apertura di un esercizio farmaceutico, in quanto la procedura in essere fino a quel momento, infatti, prevedendo la possibilità di interruzione del termine e di concessione di proroghe, consentiva un eccessivo allungamento dei tempi, che poteva superare anche i tre anni, con il rischio, peraltro, che la farmacia, anche dopo la scadenza del termine prorogato, non venisse aperta, ancorché prevista in pianta organica in quanto ritenuta necessaria ai bisogni della popolazione;

3. sempre l'art. 11 del DL 1/2012, al comma 10, disposizione che fino al 2020 tutte le farmacie istituite ai sensi dell'introdotta articolo 1-bis della L. 475/1968 siano offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede, e che in caso di rinuncia da parte loro della titolarità delle stesse, queste siano dichiarate sede vacante;

4. a distanza di cinque anni dal decreto, anche in Toscana si evidenziano le prime manifestazioni di interesse per la attivazione delle farmacie di cui all'art. 1-bis della L. 475/1968, collocabili appunto nei luoghi attrattori di grandi flussi di visitatori/utenti;

5. le caratteristiche dei luoghi di collocazione delle stesse riducono fortemente il numero di potenziali locali idonei ad ospitare la farmacia rispetto a quello presente nelle sedi farmaceutiche territoriali. Tale evidenza, unita alla tempistica imposta dal legislatore regionale per l'apertura di una farmacia dal momento della pubblicazione sul BURT del provvedimento regionale di assegnazione, rischia di rendere non attualizzabile l'innovazione introdotta dal legislatore statale, con palese danno per i cittadini-utenti;

6. per quanto esposto al punto 5, si ritiene pertanto necessario introdurre nella legislazione regionale una diversa tempistica per l'apertura delle farmacie ex art. 1-bis L. 475/1968, individuata in dodici mesi dalla pubblicazione sul BURT del provvedimento regionale di assegnazione, con applicazione anche ai procedimenti in corso per i quali tale pubblicazione sia già intervenuta,

approva la presente legge:

Art. 1

Modifiche all'art. 14 della l.r. 16/2000

1. All'art. 14 (Competenze del comune), dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

“4-bis. Per le nuove farmacie istituite ai sensi dell'art. 1 bis della legge n. 475/1968 l'apertura è effettuata entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana del provvedimento regionale di assegnazione. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dall'assegnazione e la dichiarazione di vacanza della sede farmaceutica”.


2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge per i quali sia già stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana il provvedimento di assegnazione.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Lucia de Robertis



RELAZIONE

La presente proposta di legge interviene sui termini di apertura delle farmacie istituite ai sensi dell'art. 1 bis della legge 475/1968 di disciplina del servizio farmaceutico, comma introdotto dal decreto Legge 1/2012 concernente "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività".

Trattasi delle farmacie previste in istituzione nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore ai 400 metri, (lettera a) e nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superfici di vendita superiori ai 10 mila metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore ai 1.500 metri.

Al netto dello scopo primario del legislatore statale è indubbio che la finalità principale sia quella di favorire, con questa innovazione, l'offerta di servizi farmaceutici all'interno di strutture e luoghi ad alta capacità di attrazione di utenti.

Proprio le caratteristiche delle strutture e dei luoghi in cui è prevista la collocazione di queste farmacie, dimensionalmente limitate rispetto all'ambito territoriale delle sedi farmaceutiche ordinarie, limita fortemente le possibilità di reperimento degli adeguati locali all'organizzazione del servizio che la legge impone in capo al soggetto titolare dell'assegnazione. Inoltre preme ricordare come lo stesso decreto legge riconosca la prelazione ai comuni fino al 2022.

L'articolo 14 comma 4 della legge regionale 16 del 2000 prevede che l'apertura della farmacia debba avvenire, pena la decadenza dall'assegnazione, entro sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del provvedimento regionale di assegnazione. Tale previsione è stata introdotta dal legislatore regionale con la legge regionale 28 giugno 2007, n. 36, congiuntamente all'abrogazione dell'articolo 21 della stessa l.r. 16/2000 (Apertura farmacie di nuova istituzione o trasferite per decentramento", al precipuo scopo (come riportato nella relazione illustrativa alla relativa proposta di legge, di iniziativa della Giunta regionale) di "ridurre i tempi necessari all'apertura di un esercizio farmaceutico" in quanto "la procedura attuale (in vigore fino al 2007, ndr), infatti, prevedendo la possibilità di interruzione del termine e di concessione di proroghe, consente un eccessivo allungamento dei tempi, che possono superare anche i tre anni (con il rischio, fra l'altro, che la farmacia, anche dopo la scadenza del termine prorogato, non venga aperta)."

L'articolo 21 abrogato prevedeva l'apertura entro un anno dalla pubblicazione sul BURT dell'atto di assegnazione. Il soggetto obbligato all'apertura poteva però chiedere la proroga del termine, previa presentazione di documentata istanza, quando l'area della sede farmaceutica risultava sprovvista di edifici con appropriata destinazione d'uso o se i locali individuati per la collocazione della farmacia risultavano temporaneamente non idonei o in corso di ristrutturazione.

Alla luce di quanto sopra si ritiene opportuno differenziare il termine di apertura delle farmacie, estendendolo ad un anno (anche sulla base della precedente normativa regionale), considerando come la limitatezza della disponibilità di offerta di locali idonei alla collocazione della farmacia in uno dei luoghi o strutture di cui al citato art. 1 bis L. 475/1968 possa condizionare i tempi di reperimento e di eventuale adeguamento strutturale e funzionale.

La presente proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.